

SCADENZA 16.12.2016 SECONDA RATA IMU 2016

Il Dirigente del Settore Finanziario – Pianificazione e Sviluppo Locale

INFORMA

che il versamento della **seconda rata dell'IMU** (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2016, per chi non avesse optato per il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno, deve essere effettuato entro il **16 Dicembre 2016**, quale **saldo** dell'imposta dovuta per l'intero anno con aliquote, agevolazioni e detrazioni approvate per l'anno **2014** con deliberazione del C.C. n. 17 del 22.05.2014, confermate per l'anno **2015** e da ultimo ulteriormente confermate anche per il **2016** con **deliberazione del C.C. n. 10 del 30.04.2016** con agevolazioni e riduzioni doverosamente rivisitate a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015).

Si conferma ed evidenzia che per l'anno 2016, ai sensi dall'art. 1 comma 13, della legge n. 208/2015, nel Comune di Ozieri, per i terreni agricoli in generale, si applica l'esenzione a tutto il territorio comunale.

ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI IMU 2016

- **Abitazione principale** come definita all'art. 4.B del Regolamento IUC, censita al NCEU nella categorie catastale **A1, A8 e A9: aliquota 4 per mille**. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- **Altri immobili diversi dalla abitazione principale: aliquota del 7,6 per mille**

RIDUZIONI

- Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, nei confronti delle ONLUS si applica la seguente riduzione: aliquota ridotta pari al **15%**;
- Ai sensi del comma 86, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, si applica la seguente riduzione : aliquota ridotta pari al **30%**;
- **la base imponibile è ridotta del 50%:**
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - c) a decorrere dal 1° gennaio 2016, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il soggetto passivo è tenuto a presentare copia del contratto di comodato e di contratti per la fornitura dei servizi a rete intestati al comodatario.

Le condizioni per poter fruire delle predette riduzioni ed agevolazioni sono disciplinate nel Regolamento IUC in vigore anno 2016- Capitolo B (IMU).

NON È DOVUTO IL VERSAMENTO PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:

- ✓ unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione dei fabbricati classificati in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze già assegnate ai soci delle cooperative stesse, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ✓ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- ✓ fabbricati rurali i fabbricati rurali **ad uso strumentale** di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201;
- ✓ **terreni agricoli in generale**, in quanto nell'elenco dei Comuni riportato nell'Allegato A alla Circolare del Ministero delle Finanze 14.06.1993 n. 9/E (aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984), richiamata dall'art. 1 comma 13, della legge n. 208/2016, a fianco del Comune di Ozieri non è riportata alcuna indicazione e pertanto l'esenzione si applica a tutto il territorio comunale;
- ✓ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ✓ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica il regime previsto dal comma 3 del precedente articolo 4.B. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano pertanto opponibili al Comune;
- ✓ un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- ✓ **Si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 se:**
 - a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; a tali fini si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato;

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati la base imponibile si ottiene utilizzando la rendita catastale risultante al 1° Gennaio 2016, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti per ogni categoria catastale:

- 160 per gli immobili del gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 80 per le categorie catastali A/10 e D/5;
- 140 per il gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 55 per la categoria catastale C/1;
- 65 per il gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5).

Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con modello F24 presso gli istituti di credito convenzionati e gli sportelli delle Poste Italiane con l'indicazione del codice catastale del Comune di Ozieri: **G203** e i seguenti codici tributo:

- 3912: IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze A/1, A/8 E A/9- COMUNE;
- 3916: IMU per le aree edificabili - COMUNE;
- 3918: IMU per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 3925: IMU per gli immobili ad uso produttivo di categoria D – STATO.

È consentito il versamento con l'apposito bollettino di C/C postale.

Al fine di agevolare i contribuenti, il Comune di Ozieri, in collaborazione con ANUTEL, ha già attivato prima della scadenza della prima rata, un servizio gratuito che consente ai propri cittadini di effettuare on line il calcolo dell'IMU e della TASI e di stampare il relativo F24, utilizzabile cliccando sull'apposito link CALCOLO IUC 2016.

L'Ufficio Tributi resta a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento.

Il Dirigente Dott.ssa Maura Anna Cossu

Dirigente - Tel. 079/781218 e-mail: dirigente.finanze@comune.ozieri.ss.it

Servizio Tributi-Ufficio IUC-Tel. 079/781208 e-mail: ufficio.ici@comune.ozieri.ss.it;

Tel.079/7812229 e-mail: ufficio.tarsu@comune.ozieri.ss.it;

Tel. 079/781247 e-mail tributi.entrato@comune.ozieri.ss.it.